



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00391/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2019, presentato, in data 5 aprile 2019, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale - a seguito dell'accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 - è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica originariamente inflitta, a carico della società istante, dalla medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.

Dichiara l'inammissibilità dell'intervento della U.S. Salernitana 1912 S.r.l..

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 17 maggio 2019.

IL PRESIDENTE e RELATORE
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma, in data 17 maggio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face